

**Il Commento** Amministratori

## Il commissariamento ad acta «tradisce» le funzioni delle istituzioni territoriali

di Ettore Jorio

08 Maggio 2024

Da parte di tutti i 27 Paesi dell'Ue deve essere bandito ogni impedimento di erogazione ordinaria dei servizi pubblici e, dunque, il ricorso al commissariamento. Occorre che sia la normalità nelle istituzioni pubbliche a prevalere e a garantire l'esigibilità dei diritti civili e sociali a tutti gli individui, a prescindere se europei.

Di conseguenza, c'è l'esigenza di ricorrere con grande parsimonia e a tempo (molto) determinato a scelte sostitutive dell'ordinario agire delle istituzioni che hanno a capo, per la Costituzione, decisori democraticamente eletti. Guai a un governo nazionale, ma anche regionale, che li sostituisca d'imperio e frequentemente, inciampando spesso in soluzioni che sono peggio del male, di durata finanche ultradecennale.

Sono infatti tanti i commissari passati e in vigenza che hanno fatto cattivo uso dei poteri conferiti, per esempio, nell'approvvigionamento di materiale per la difesa dal Covid, nel recupero delle aree inquinate, nella tutela dei temi ambientali e di salvaguardia idrogeologica, nelle ricostruzioni post disastri, per arrivare ai Comuni sciolti con relativo commissariamento, dove si è registrata da sempre l'interruzione di ogni genere di programmazione, finanche elementare, tale da arretrare la qualità di vita locale in termini di vivibilità quotidiana.

Urge pertanto che si evitino commissariamenti nella gestione dell'ordinario. Quelli che ci sono stati e ci sono hanno, infatti, prodotto danni infiniti, del tipo quello divenuto strutturale per decenni nella sanità in cinque Regioni ordinarie su quindici.

In realtà, l'istituto del commissariamento rendiconta ovunque risultati dispendiosi, inutili e generativi di un sensibile accorciamento del processo della decisione democratica, finanche produttivo di comportamenti non propriamente secundum legem. Tanti i danni causati al patrimonio pubblico, alla esigibilità dei diritti di cittadinanza e di quelli della persona, basta leggere in materia di gestione della salute la sentenza n. 148/2023 della Corte dei conti, resa dalla Sezione di controllo per il Lazio in sede di parificazione del rendiconto consolidato regionale dell'esercizio 2022. Ne sono venute fuori, a cura dell'attento Giudice contabile, "di cotte e di crude" riconducibili al trascorso periodo commissariale ([si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 26 febbraio scorso](#)). Nel nostro paese è cosa del tutto differente di come avviene in quella europea dove la denominazione di commissario è attribuita ai componenti della Commissione Europea. Dovrebbe essere invero considerata una diversità posta tuttavia a tutela dell'ordinarietà - e dunque da farvi ricorso in via del tutto eccezionale e non altrimenti rimediabile - disposta sotto la responsabilità diretta degli agenti, sanzionati adeguatamente nel caso di violazione delle regole. Ma soprattutto in continuità dell'ordinario, così come consacrato nell'omonimo categorico principio di continuità nei bilanci.

Il commissariamento in se stesso rappresenta un pericolo a causa di una negoziazione con il privato assolutamente monocratica, ancorché spesso incrementata di nomine di soggetti impropri (generalmente in primis non avvezzi alla gestione), da inutili figure di sub-commissari ovvero soggetti attuatori, e di redazione di bilanci non propriamente conformi alle regole ordinamentali nonché ispirati all'interesse generale (Corte dei conti laziale docet).

Da qui, l'assunzione di una fisionomia dinamica tutta particolare, caratterizzata da una funzionalità segnatamente viziata, causa - se di lunga durata (in Calabria lo è da circa 17 anni compresi i due di protezione civile) - di una formazione schizofrenica della cultura sociale. Ciò in quanto il commissariamento delle istituzioni territoriali determina la capitolazione dei servizi pubblici e delle prestazioni essenziali, perché affette da vizi sostanziali e di contenuto nonché concettuali, rispettivamente, da parte di chi la "subisce" e di chi la esercita e la eroga. La collettività a esso sottoposta è da considerarsi così con le stesse chance di crescita culturale di quel giovane chiuso prima in orfanotrofio e poi in un riformatorio sino alla maggiore età. Un soggetto che in buona sostanza acquisisce del mondo una conoscenza non reale, falsata, specie nelle dinamiche dell'esigibilità dei diritti della persona. Per non parlare delle situazioni istituzionali dove è prevista la nomina a commissario ad acta, secondo l'articolo 120 della Costituzione, per esempio, del Presidente della Regione, così come avviene per la sanità. Una tale situazione

ha fatto sì che la collettività continuasse a patire sulla propria pelle il disservizio, distogliendo così il Presidente eletto anche dall'esercizio governatoriale ordinario e della cura legislativa che alle Regioni serve da perfezionare sempre con maggiore tempestività ed efficacia.

---